



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO IN MATERIA DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL GIAPPONE, CON
ALLEGATO, FATTO A TOKYO IL 28 GIUGNO 2023

Art. 11 (Accordo)

Materiali cinematografici e lingue

1. Ciascun coproduttore sara' proprietario, in proporzione al proprio apporto finanziario, del master originale che sara' depositato, a nome congiunto, presso un laboratorio scelto di comune accordo al quale ciascun coproduttore avra' accesso. Il laboratorio dovra' essere ubicato nella Repubblica Italiana o in Giappone. In casi eccezionali, l'utilizzo di un laboratorio situato in un Paese terzo puo' essere consentito solo previo mutuo consenso scritto delle autorita' competenti. 2. Il master originale dovra' essere realizzato nella Repubblica Italiana, in Giappone o in entrambi e dovra' avere almeno due versioni, rispettivamente in italiano e in giapponese. Il processo di doppiaggio o sottotitolazione della versione italiana sara' effettuato nella Repubblica Italiana mentre quello della versione giapponese sara' realizzato in Giappone. Un'eccezione a tali disposizioni puo' essere acconsentita solo con il mutuo consenso scritto delle autorita' competenti.

Versione in vigore dal 27 maggio 2024 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

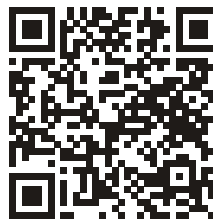
Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone, con Allegato, fatto a Tokyo il 28 giugno 2023
Estremi	Legge 14 maggio 2024, n. 66
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 2024

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-66-2024/accordo-art-11>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it